



Delibera della Giunta Regionale n. 188 del 24/05/2011

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 2 Veterinario

Oggetto dell'Atto:

SICUREZZA ALIMENTARE - RECEPIMENTO DELL'INTESA N.159/CSR DEL 23 SETTEMBRE 2010 TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO IN MATERIA DI IMPIEGO TRANSITORIO DI LATTE CRUDO BOVINO NON RISPONDENTE AI CRITERI DI CUI ALL'ALLEGATO III, SEZIONE IX, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004, PER QUANTO RIGUARDA IL TENORE DI GERMI E CELLULE SOMATICHE, PER LA FABBRICAZIONE DI FORMAGGI CON PERIODO DI MATURAZIONE DI ALMENO SESSANTA GIORNI.

Il Presidente Caldoro Stefano

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che in sede di Conferenza Stato-Regioni il 23 settembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è stata sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, l'Intesa n. 159/CSR in "materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'Allegato III, Sezione IX, del Regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno 60 giorni";
- b. che la predetta Intesa prevede la possibilità di prorogare per tre anni, a far data dal 01 gennaio 2011, l'utilizzo del latte "non conforme" ai criteri di cui al richiamato allegato III, Sezione IX, del Reg. (CE) n. 853/2004, destinandolo alla produzione vincolata di formaggi con un periodo di maturazione di almeno sessanta giorni ma, con il vincolo di definire limiti massimi per il tenore di germi e di cellule somatiche progressivamente decrescenti;

RITENUTO, pertanto, necessario

- a. recepire la suddetta l'Intesa (Rep. Atti n. 159/CSR) del 23 settembre 2010, per garantire una lettura per quanto possibile uniforme sul territorio regionale tra le autorità sanitarie competenti, gli organi di controllo e gli operatori del settore, onde evitare disparità di comportamenti che potrebbero ripercuotersi sulla sicurezza degli alimenti destinati ai consumatori;
- b. di incaricare i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali a raccogliere i dati e le informazioni relative agli operatori che si avvalgono della possibilità di ricorrere al periodo transitorio di cui alla citata Intesa e di renderli disponibili al Settore Veterinario Regionale;

VISTI

- a. il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b. il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e succ. modifiche;

- c. il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale e succ. modifiche;
- d. il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e succ. modifiche;
- e. il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e succ. modifiche;
- f. l'articolo 115 del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I, della Legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall'articolo 16 del D.L.vo. 19 ottobre 1999 n. 143;

VISTA

- a. la delibera di G.R. n. 1769 del 6 novembre 2008, con cui è stata recepita l'Intesa n. 6/CSR del 25 gennaio 2007, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di 60 giorni ai sensi dei regolamenti CE n. 852 e 853/2004;
- b. la delibera di G.R. n. 1227 del 18 luglio 2008 con cui è stata recepita l'Intesa n. 103/CSR del 20 marzo 2008, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione";

VISTO

- a. il Decreto Dirigenziale n. 86 del 23 ottobre 2008, concernente procedure regionali per l'attuazione delle linee guida approvate con la citata delibera di G.R. n. 1227 del 18 luglio 2008;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

1. di recepire l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'allegato III, Sezione IX, del Regolamento (CE) n. 853/2004 per

quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno sessanta giorni, approvata il 23 settembre 2010, repertorio 159/CSR, allegata alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa;

2. di incaricare i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali a raccogliere i dati e le informazioni relative agli operatori che si avvalgono della possibilità di ricorrere al periodo transitorio di cui alla citata Intesa e di renderli disponibili al Settore Veterinario Regionale;
3. di incaricare l'AGC Assistenza Sanitaria - Settore Veterinario - dell'esecuzione del presente atto;
4. di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. n. 20 Assistenza Sanitaria - Settore Veterinario ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione della Giunta Regionale per la pubblicazione sul B.U.R.C..